

SCHEMA DI CONVENZIONE
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO H24, RICOVERO,
MANTENIMENTO E CURA
CANI RANDAGI E GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ,
RINVENUTI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2023, il giorno del mese di, nella sede municipale del Comune di Ginosa sono presenti:

- il **Comune di Ginosa** (C.F. **80007530738**), in persona del del Settore Demografici – Elettorale -Randagismo, giusto, domiciliato per la sua carica presso detto Comune, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

- il dott., nato a (....) il e residente in alla via, C.F., nella sua qualità di della, con sede in alla via

Premesso che:

- La legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto “Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- L'art. 4 della stessa legge individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;
- In attuazione della suddetta Legge quadro, la Regione Puglia, con propria L.R. n. 2/2020 avente per oggetto “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” ha inteso individuare le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo – animale – ambiente, e in particolare:
 - l'art.4 comma 1 lett. g) in tema di competenze dei Comuni prevede “i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie”;
 - l'art. 12 recupero cani e dei gatti randagi al comma 3 recita che “*i cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario della Asl, abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dall' autorità comunale competente per territorio, ovvero da organi di polizia.*”

Atteso che:

- In ragione della vigente normativa, le spese necessarie ad assicurare il benessere e la salute dei cani vaganti sul proprio territorio ricadono sul Civico Ente;
- Il Comune di Ginosa non dispone di strutture e personale sufficienti per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela dei cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto a terzi che dispongono di tali strutture;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Finalità

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di salute e di vita degli animali randagi e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art.2 – Oggetto

Il servizio ha per oggetto il ricovero, il mantenimento e la cura di cani randagi e di gatti liberi, non di proprietà, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale di Ginosa, da sottoporre ad osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo dell'assistenza veterinaria e del pronto soccorso veterinario H24.

I cani vaganti (randagi) catturati dal Servizio Veterinario dell'ASL - TA nel territorio comunale di Ginosa verranno trasferiti a cura e spese dello stesso Servizio Veterinario nella struttura veterinaria dell'aggiudicatario, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di pronto soccorso 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con proprio idoneo personale per il pronto intervento garantendo l'intervento di soccorso entro 60 (sessanta) minuti dalla richiesta di intervento.

Agli animali dovranno essere fornite tutte le cure e l'assistenza necessaria, nonché le indagini diagnostiche utili.

Per ogni singolo animale preso in carico, l'aggiudicatario dovrà compilare una cartella clinica con tutte le indicazioni riguardanti il riconoscimento dell'animale (microchip, sesso, specie, razza, colore, peso) e i referti delle prestazioni mediche eseguite sull'animale sottoposto a cure.

L'aggiudicatario dovrà assicurare interventi di alta specializzazione chirurgica e cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale, che possono consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in:

1. esami di laboratorio (sangue, urine, etc.);
2. esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, etc.);
3. visite specialistiche
4. interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali (ad es. per tumore mammario, osteosintesi, amputazione arto, pneumotorace, ricostruzione diaframma);
5. terapia intensiva con box ossigeno;
6. degenza con osservazione medica h24;

7. possesso di almeno 2 box ricoveri esclusivamente riservati per l'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione, climatizzati e sorvegliati h24 da medici veterinari per la degenza e l'osservazione dei feriti – malati;
8. box ricovero in reparto degenza infettivi;
9. sala chirurgica attrezzata per intervenire in situazioni di urgenza;
10. smaltimento della carcassa dell'animale in caso di decesso.

Conclusa la visita e le eventuali cure mediche e chirurgiche prestate, l'aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- a) a trattenerlo in degenza, per il tempo necessario;
- b) a dimetterlo.

Gli animali dimessi – con foglio di dimissioni, cartella clinica ed eventuale prescrizione della terapia farmacologica da effettuare – dovranno essere ricoverati d'intesa con Servizio Veterinario dell'ASL-TA presso il canile sanitario comunale o, se idonei, dovranno essere reimmessi sul territorio. Il trasporto di ritorno dei suddetti animali rientra nelle prestazioni che dovrà erogare l'aggiudicatario a sue totali cure e spese.

Qualora si tratti di gatto libero, l'aggiudicatario provvederà a reimmetterlo, a sue totali cure e spese, sul territorio di ritrovamento e, nell'ipotesi in cui il gatto libero sia bisognoso di cure successive alla dimissione, l'aggiudicatario provvederà a trasportarlo a sue totali cure e spese presso l'Associazione di riferimento convenzionata con il Comune.

Tutte le cartelle cliniche devono essere inviate al Servizio randagismo all'atto della dimissione dell'animale e, in caso di contestuale ricovero presso il Canile comunale, anche al Gestore del canile.

Art. 3 – Durata ed importo del servizio

Il servizio avrà la **durata di anni 1 (uno)** a decorrere dalla data di consegna dello stesso, che avverrà con atto formale.

Per tutte le illimitate prestazioni in favore dei randagi (cani, gatti) durante il periodo di convenzione, l'Amministrazione comunale corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo onnicomprensivo, a corpo e forfettario **annuo pari ad € 30.500,00 al netto di ribasso del ____% offerto in sede di gara, al lordo di di I.V.A. e/o Cassa Previdenziale ove applicabile.** Il pagamento avverrà in **due (2) rate semestrali**, a seguito di presentazione della relativa fattura.

Con il suddetto pagamento si intendono compensate le cure, i medicinali, la degenza per il tempo necessario, gli eventuali oneri per il trasporto e ogni e qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa e non darà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo di sorta in relazione alle prestazioni che si saranno rese necessarie.

Art. 4 – Condizioni di partecipazione

L'operatore economico deve garantire la disponibilità:

- di svolgere il servizio 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, garantendo l'intervento di soccorso entro 60 (sessanta) minuti dalla richiesta d'intervento,
- di un reparto degenza infettivi, con almeno un box ricovero,
- di effettuare il trasporto e gli interventi di alta specializzazione chirurgica o le cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale

- di una terapia intensiva con box ossigeno,
- di una degenza con osservazione medica h24,
- di almeno 2 box ricoveri esclusivamente riservati per l'esecuzione del servizio di cui trattasi climatizzati e sorvegliati h24 da medici veterinari per la degenza e l'osservazione dei feriti – malati,
- di una sala chirurgica attrezzata per intervenire chirurgicamente nelle situazioni di urgenza, □
- di smaltire le carcasse degli animali in caso di decesso;

Art. 5 – Gestione e organizzazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, nonché le spese per il trasporto dei cani randagi dalla struttura sanitaria al canile sanitario comunale o, se idonei, alla reimmissione sul territorio, nonché il trasporto presso territorio di ritrovamento, se trattasi di gatto libero ricoverato.

Art. 6 – Vigilanza e controlli sul servizio

All' Ente comunale è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'aggiudicatario.

Qualora l'Ente accerti, in sede di verifica e controllo, violazioni ed inadempienze a carico dell'appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, prodromica ai provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

L'incaricato dell'Ente avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

Art. 7 – Obblighi assicurativi, responsabilità e cauzione

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio di cui trattasi, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è l'unico e direttamente responsabile.

Il Comune di Ginosa è, pertanto, tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso di svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella presente Convenzione, all'atto della consegna del servizio l'aggiudicatario presterà idonea cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, il cui ammontare dovrà essere mantenuto integro dallo stesso fino alla scadenza contrattuale.

Art. 8 Risoluzione del contratto e cause di decadenza

Il Comune di Ginosa potrà risolvere la presente Convenzione senza oneri a proprio carico, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio:

1. non provveda, entro 30 giorni dall'invito, a sottoscrivere la presente Convenzione;
2. non ponga rimedio, entro il termine assegnatogli, alla terza inadempienza contrattuale contestatagli e non giustificata;
3. venga dimostrato, in sede di controllo, in possesso di requisiti oggetto di autocertificazione falsi o non rispondenti a quanto dichiarato.

Art. 9 - Sanzioni pecuniarie

La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente Convenzione comporterà a carico dell'aggiudicatario una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni violazione contestata, che potrà essere irrogata anche attraverso la trattenuta del relativo importo dal canone del servizio.

Eventuali ulteriori spese sopportate dall'Amministrazione per inadempienze dell'aggiudicatario saranno sempre e comunque trattenute dal canone del servizio.

L'irrogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione della norma prevista per la risoluzione contrattuale.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito nella presente Convenzione, le parti rimandano alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili alla fattispecie, ed in particolare alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

In caso di controversia inerente l'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a risolvere bonariamente la stessa, fatto salvo, nel caso d'impossibilità a definirla in tal modo, il ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

Letto, approvato e sottoscritto